

1863 - PREZZO BIGLIETTI AEREI DA E PER LA SICILIA NEL PERIODO NATALIZIO

Provvedimento n. 30408

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le Parti

- 1.** Ryanair DAC (di seguito, anche "Ryanair") è una compagnia aerea *low cost* di diritto irlandese attiva nell'offerta di servizi di trasporto aereo su rotte nazionali e internazionali e facente parte del Gruppo Ryanair, la cui capogruppo è Ryanair Holdings plc..
- 2.** Wizz Air Hungary Ltd (di seguito, "Wizz Air"), è una compagnia aerea *low cost*, avente sede in Ungheria, attiva nei servizi di trasporto aereo su rotte nazionali e internazionali, facente parte del Gruppo Wizz Air, la cui capogruppo è Wizz Air Holdings plc..
- 3.** EasyJet Airline Company Limited (di seguito, "EasyJet") è una compagnia aerea *low cost* di diritto britannico attiva nel settore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su rotte nazionali e internazionali e a capo dell'omonimo Gruppo.
- 4.** Italia Trasporto Aereo S.p.A. (di seguito, "ITA" o "ITA Airways", insieme a Ryanair, Wizz Air e EasyJet, le "Segnalate") è una società di diritto italiano partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attiva nel settore dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su rotte nazionali e internazionali. La società ha iniziato ad operare nel novembre del 2020.
- 5.** Codacons Sicilia (di seguito, il "Segnalante") è un'articolazione territoriale di Codacons, Associazione nazionale per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e dei consumatori.

II. La segnalazione

- 6.** Con comunicazione del 13 dicembre 2022, il Segnalante ha denunciato presunte distorsioni della concorrenza derivanti dall'incremento dei prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia in corrispondenza delle festività natalizie. In particolare, il Segnalante ritiene che tali aumenti dei prezzi siano riconducibili ad una precisa volontà collusiva delle compagnie aeree attive su tali tratte.
- 7.** La presunta intesa avrebbe avuto ad oggetto i voli programmati dalle compagnie aeree in prossimità delle festività natalizie e del periodo estivo in ragione del significativo aumento della domanda di mobilità sulle tali rotte, a fronte del quale, agli studenti e lavoratori pendolari interessati a raggiungere le famiglie d'origine, non sarebbe stata fornita un'adeguata offerta di servizi di trasporto aereo.
- 8.** Secondo quanto riportato nella segnalazione, gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei in classe *economy* nel periodo natalizio sarebbero avvenuti sui voli operati: i) da Ryanair sulle tratte Bologna – Palermo, Milano – Palermo, Torino – Palermo, Bologna – Palermo e Roma – Catania; ii) da ITA Airways sulle tratte Roma – Palermo, Torino – Palermo e Milano – Palermo; iii) da Wizz Air sulla tratta Milano – Catania.
- 9.** A sostegno di quanto asserito, il Segnalante allega un articolo pubblicato sul QdS.it del 10 dicembre 2022, in cui vengono indicati gli aumenti dei prezzi dei biglietti aerei nelle tratte sopra indicate nel periodo natalizio, e un articolo pubblicato in data 9 dicembre 2022 sul Giornale di Sicilia.it in cui si riporta un'intervista al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, secondo il quale vi sarebbe un cartello tra ITA Airways e Ryanair sulla tratta Palermo – Roma.

III. Le caratteristiche delle rotte segnalate

- 10.** Ryanair, ITA Airways, Wizz Air e EasyJet sono le principali compagnie aeree che offrono servizi di trasporto aereo nazionale verso la Sicilia, con numero di frequenze operate che varia da tratta a tratta ma che, con riferimento alle

tratte più rilevanti (quali la Milano/Palermo e la Milano/Catania e la Roma/Palermo, e la Roma/Catania), può arrivare complessivamente fino a 20 voli giornalieri per tratta ("v/g").

In particolare, alla luce dei dati ricavabili dalle piattaforme delle Segnalate, per la tratta Milano/Catania l'offerta massima di ITA è di 7 v/g, quella di Ryanair di 6 v/g, quella di EasyJet di 5 v/g e quella di Wizz Air 3 v/g; per la tratta Roma/Catania l'offerta massima di ITA è di 7 v/g e quella di Ryanair di 5 v/g.

Le uniche tratte in cui sono presenti tutte e quattro le compagnie sono la Milano/Catania e la Milano/Palermo.

11. Al fine di verificare l'andamento dei prezzi dei biglietti aerei dei vettori attivi sulle principali tratte che collegano l'Italia continentale (Milano Malpensa "MPX", Milano Linate "LIN", Milano Orio al Serio "BGY", Roma Fiumicino, Bologna e Torino) con la Sicilia (Palermo e Catania) senza scali intermedi, in data 14 dicembre 2022 è stata effettuata una comparazione considerando due diverse date di partenza: il 23 dicembre 2022 (data corrispondente ad un elevato picco di domanda in considerazione della prossimità alle festività natalizie, cfr. tabella 1); l'8 gennaio 2023 (data corrispondente ad una domanda "ordinaria", cfr. tabella 2).

12. Per necessità di sintesi, le tabelle riportano il dato di prezzo più economico, in qualsiasi orario del giorno, dei voli offerti da Ryanair, ITA, Wizz Air e Easyjet. I prezzi sono riportati senza i decimali, senza l'utilizzo di sconti per cc.dd. fidelity club e senza l'addebito di servizi ulteriori al volo (e.g. bagaglio)¹.

13. Inoltre, per meglio apprezzare il fenomeno dell'andamento dei prezzi, sempre in data 14 dicembre 2022, è stata effettuata un'ulteriore comparazione che tiene conto dell'acquisto di biglietti "andata e ritorno" (a/r), ipotizzando, per i biglietti acquistati in data 23 dicembre, un ritorno a due settimane di distanza, in modo da includere l'intero periodo di festività (cfr. tabella 3).

Tabella 1.

23 dicembre 2022												
Rotta	MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino
	Catania	Palermo										
Ryanair	174 €	255 €	----	----	164 €	171 €	249 €	365 €	332 €	373 €	218 €	205 €
ITA	----	----	188 €	190 €	----	----	/	123 €	/	206 €	/	253 €
Wizz Air	/	247 €	----	----	----	----	189 €	----	----	----	159 €	----
Easyjet	214 €	212 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tabella 2.

8 gennaio 2023													
Tratta	MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino	
	Catania	Palermo											
Ryanair	9 €	9 €	----	----	29 €	22 €	9 €	19 €	14 €	40 €	27 €	29 €	
ITA	----	----	67 €	59 €	----	----	73 €	73 €	62 €	71 €	77 €	77 €	
Wizz Air	24 €	19 €	----	----	----	----	19 €	----	----	----	49 €	----	
Easyjet	30 €	16 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	

Tabella 3.

A/R 23 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023													
Rotta	MPX	MPX	LIN	LIN	BGY	BGY	Bologna	Bologna	FCO	FCO	Torino	Torino	
	Catania	Palermo											
Ryanair	318 €	379 €	----	----	292 €	279 €	336 €	463 €	400 €	438 €	389 €	392 €	
ITA	----	----	371 €	310 €	----	----	/	274 €	/	285 €	/	358 €	

¹ [L'ipotesi in cui la compagnia aerea, ad oggi, non presti un volo nella tratta individuata è rappresentata con il segno "----"; l'ipotesi in cui i biglietti siano già esauriti nella data prescelta si rappresenterà con il segno "/".]

Wizz Air	/	330 €	----	----	----	----	259 €	----	----	----	259 €	----
Easyjet	375 €	379 €	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

14. Dai dati riportati nelle tabelle, emerge quanto segue.

In prossimità delle festività natalizie, si assiste ad un innalzamento generale e consistente dei prezzi dei biglietti aerei. Ad esempio, il prezzo medio del volo da Milano (MPX, LIN, BGY) verso Catania e Palermo (tabella 2 *supra*) è di 201 €, oltre il 700% del prezzo che si registra nel periodo successivo alle festività, pari a circa 28 € (tabella 3 *supra*), nonostante questa costituisca una tratta ad alta intensità di voli giornalieri (oltre 20), offerti da quattro operatori. Solo alcune tratte, anche in estrema prossimità delle festività, resistono alla dinamica di innalzamento generale dei prezzi. Inoltre, soprattutto con riferimento alle tratte in partenza da Milano e al prezzo complessivo dell'intero percorso andata e ritorno, si riscontra un sostanziale allineamento dei prezzi praticati dalle diverse compagnie.

IV. Valutazioni

IV.1. Il mercato rilevante

15. In caso di contestazione di un'intesa restrittiva della concorrenza, l'estensione merceologica e geografica del relativo mercato è, per costante giurisprudenza nazionale ed eurounitaria¹, anzitutto determinata dall'estensione del coordinamento stesso, poiché tale estensione riproduce l'ampiezza del mercato su cui i partecipanti hanno ritenuto possibile e profittevole coordinarsi tramite un'intesa restrittiva della concorrenza. Di conseguenza, in tali ipotesi di illecito, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inserisce il presunto comportamento collusivo posto in essere dalle imprese coinvolte².

16. In ragione delle condotte contestate e del perimetro di attività delle Segnalate, i mercati del prodotto interessati dalla presente istruttoria sono dunque quelli relativi al trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe "economy" sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall'altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna.

17. A tale riguardo, in particolare, si osserva che, sulla base di un consolidato orientamento nazionale e eurounitario³, nell'ambito del trasporto aereo di linea passeggeri, possono distinguersi mercati del prodotto definiti sostanzialmente in base alle rotte sulle quali tale servizio viene effettuato. In particolare, i collegamenti tra coppie di città o di aeroporti, e più precisamente tra i rispettivi bacini di utenza (*catchment areas*), costituiscono altrettanti mercati del prodotto. Ognuno di tali mercati non coincide necessariamente con i soli collegamenti diretti tra i due aeroporti agli estremi della rotta, ma può comprendere anche i voli diretti tra aeroporti i cui rispettivi bacini di utenza si sovrappongono in misura significativa con i bacini di utenza degli aeroporti ai due estremi della rotta, nonché i voli indiretti tra i due aeroporti agli estremi della rotta che risultino sostituibili ai voli diretti dal punto di vista del consumatore⁴.

IV.2. La condotta

18. In via preliminare, merita ricordare che i vettori aerei, in genere, variano i prezzi in modo dinamico (c.d. *revenue management*) in base a una serie di fattori, come i costi della compagnia aerea, la disponibilità di posti, la domanda prevista (che può essere molto elevata nel periodo natalizio e in quello estivo) o la politica dei prezzi dei concorrenti (adattamento razionale). Nei periodi dell'anno di picco della domanda, quest'ultima diviene meno elastica rispetto al prezzo e le compagnie aeree potrebbero anche avere, laddove non vi sia possibilità di incrementare l'offerta, un incentivo razionale ad aumentare i prezzi dei biglietti, senza necessariamente coordinare le proprie condotte commerciali con quelle dei concorrenti⁵.

19. Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che l'incremento dei prezzi dei biglietti aerei nel periodo natalizio potrebbe essere il frutto di un comportamento collusivo tra i vettori aerei, eventualmente facilitato dall'utilizzo di algoritmi di prezzo, piuttosto che un adattamento razionale alle condizioni di mercato. Infatti, da un lato, sembra in alcuni casi (ad esempio, nelle tratte con partenza Milano e arrivo a Catania o a Palermo) rilevarsi un anomalo allineamento dei prezzi, possibile indicatore di un'intesa tra gli operatori attivi sui collegamenti tra l'Italia continentale e le due principali città

² [Cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, 1782 - Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia ed Augusta: "La definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa anche e soprattutto all'ambito nel quale l'intento anticoncorrenziale ha, o avrebbe, capacità di incidere, sicché nelle ipotesi di intesa restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte ed è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa nei suoi elementi oggettivi".]

³ [Cfr., *ex multis*, decisione della Commissione del 28 agosto 2009, M3770 Lufthansa/Swiss e provv. n. 24241 del 20 febbraio 2013, C11894 - Meridiana/Meridiana Fly, provv. n. 15666 del 5 luglio 2006, C7667 - Alitalia/Volare, e provv. n. 16735 del 18 aprile 2007, C8227 - Meridiana/Eurofly.].

⁴ [Si veda Commissione, decisione dell'11 agosto 1999, caso M/JV.19 - KLM/Alitalia.].

⁵ [Tra i vari precedenti dell'Autorità sul punto di veda AGCM, DC9492 "Collegamenti aerei da e per la Sicilia".]

siciliane; dall'altro, non si registrano iniziative, da parte dei vettori aerei, di misure volte ad ottenere un migliore adeguamento dell'offerta alla domanda, che pure sarebbero coerenti con una strategia lecita di massimizzazione dei profitti.

20. Dunque, si ritiene che quanto segnalato sia meritevole di ulteriori approfondimenti, al fine di accertare la sussistenza di possibili distorsioni del corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, in violazione dell'articolo 101 TFUE.

Tale distorsioni, in quanto incidenti su una variabile economica di particolare rilevanza, quale è il prezzo, risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto dei redditi delle famiglie.

IV.3. Il pregiudizio al commercio intraeuropeo

21. Il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. In considerazione del fatto che la presunta intesa coinvolgerebbe imprese facenti parte di gruppi internazionali ed attive sull'intero territorio nazionale, essa appare idonea ad influenzare il commercio tra Stati membri ed è pertanto suscettibile di integrare una violazione dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che la condotta sopra descritta, posta in essere da Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A. potrebbe integrare un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe "economy" sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall'altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell'articolo 101 TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti di Ryanair DAC, Wizz Air Hungary Ltd, EasyJet Airline Company Limited, Italia Trasporto Aereo S.p.A., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Francesca Gerardi;

d) che gli atti del Procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il Procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2023.

Il presente Provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli